

CAPITOLATO D'ONERI

Concessione del servizio di gestione, mediante l'utilizzo di parcometri, di aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, senza oneri di custodia.

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - OGGETTO E GESTIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto della Concessione

- 1.1 L'Amministrazione Comunale affida in concessione le aree pubbliche indicate nell'allegato "A" del presente capitolo da destinare a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, senza oneri di custodia.
- 1.2 La concessione riguarderà la gestione complessiva del servizio attraverso la previa installazione e posa in opera, a regola d'arte, di un numero adeguato di parcometri nonché il controllo delle aree mediante l'impiego di personale qualificato munito della speciale qualifica di ausiliario del traffico. Il valore stimato dei proventi lordi ammonta a euro 630.000,00 (seicentotrentamila/00) annui.
- 1.3 Le predette aree, che comprendono circa 820 (ottocentoventi) stalli di sosta, per decisione dell'Amministrazione Comunale possono essere oggetto di una diversa collocazione, a invarianza di posti complessivi.
- 1.4 Rimane salva ed impregiudicata, comunque, la facoltà dell'Amministrazione Comunale di diminuire, aumentare, sopprimere e modificare le suddette aree nonché di sospendere temporaneamente il servizio per l'esecuzione di lavori, per ragioni attinenti alla migliore gestione del traffico e della viabilità o per altre ragioni di pubblico interesse senza alcun obbligo nei confronti del concessionario, se non quello di informarlo tempestivamente, di regola, entro 48 ore dalla determinazione assunta.
- 1.5 Nel caso di aumento o diminuzione disposta dal Comune, il canone netto sarà adeguato proporzionalmente al numero dei posteggi oggetto di modifica. Non si procederà ad adeguamento del canone per modificazioni in percentuale non superiore al 20% del numero complessivo dei posteggi.

Art. 2 Durata della concessione.

2.1 La durata della concessione viene stabilita in **mesi 60** (sessanta) dalla data di attivazione.

2.2 La gestione del primo anno avverrà a titolo sperimentale al termine del quale l'Amministrazione avrà, alternativamente, la facoltà di:

- a) recedere dalla concessione;
- b) acquistare le attrezzature installate;
- c) proseguire fino al termine stabilito.

Nel caso descritto *sub a)* il concessionario rientrerà in possesso dei parcometri installati e della segnaletica verticale collocata senza null'altro a pretendere.

Nel caso descritto *sub b)* il Comune acquisterà i parcometri installati e la segnaletica collocata al prezzo corrispondente alla somma offerta in sede di gara dall'aggiudicatario. A tal fine il prezzo a base d'asta di ogni parcometro, comprensivo, pro quota, anche delle spese necessarie per l'installazione, l'attivazione, per la delimitazione degli stalli e per la collocazione della prescritta segnaletica verticale, è fissato in euro 6.500,00, oltre IVA, per ogni parcometro. Resta inteso che l'offerta al ribasso costituisce elemento di valutazione dell'offerta secondo quanto previsto dai successivi artt. 31 e ss.

Nel caso descritto *sub c)* al termine del rapporto tutti i parcometri e la segnaletica installata diventeranno di proprietà del Comune, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

2.3 la data di decorrenza della concessione sarà determinata con apposito verbale di affidamento delle aree di sosta a pagamento e di attivazione del servizio, sottoscritto da ciascun rappresentante delle parti.

Art. 3 – Condizioni per poter partecipare alla gara

3.1 Le imprese per essere ammesse alla gara dovranno attenersi a quanto previsto nel bando di gara ed in particolare:

- a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006
- b) di dimostrare una comprovata e documentata esperienza, almeno quinquennale, in materia di gestione di sosta a pagamento con parcometri, in superficie.

- c) di proporre in sede di partecipazione alla gara una *relazione tecnico/illustrativa* che spieghi dettagliatamente l'offerta complessiva del concorrente, tra l'altro, anche in ordine a ciascuno dei fattori (tecnico- gestionale – economico) che costituiscono elementi di valutazione per stabilire l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- d) di attenersi in sede di offerta economica a quanto stabilito dagli artt. 31 e ss. del presente capitolato.

Art. 4 Tariffe e modalità di pagamento

4.1 La tariffa oraria della sosta è determinata in **€ 0,60**. Il pagamento minimo è determinato in **€ 0,20** per venti minuti.

4.2 le tariffe orarie sono corrisposte mediante il pagamento alle apparecchiature parcometri con l'utilizzo di monete e con l'utilizzo di tessere prepagate.

4.3 le tariffe e/o gli altri corrispettivi comunque denominati e previsti dal capitolato, potranno essere aggiornati, previa approvazione della Giunta Municipale, a decorrere dal III° anno e poi dal V° anno, nel corso della convenzione, solo in rapporto al tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT.

4.4 Le caratteristiche tecniche dei parcometri dovranno essere tali da consentire la possibilità di utilizzare monete da Euro 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00 e carte prepagate a deconto.

4.5 Per i primi 10 minuti di sosta l'utente è esonerato dall'esporre il titolo di pagamento, purchè indichi in maniera chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta.

4.6 La tariffa s'intende utilmente corrisposta mediante esposizione sul veicolo, nei modi di legge, del tagliando (titolo di pagamento) rilasciato dal parometro.

4.7 Il tagliando dovrà contenere la ragione sociale del concessionario, il numero dell'impianto, data e ora di rilascio, periodo di validità.

4.8 Il Comune si riserva la facoltà di procedere, per mezzo dei suoi organi, al controllo degli incassi. A tal fine le apparecchiature dovranno essere provviste di un dispositivo di controllo tramite stampante.

Art. 5 – Orario della sosta a pagamento

5.1 L'orario della sosta a pagamento è fissato, di regola, per tutti i giorni *feriali*, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

5.2 Rimane salva la diversa volontà dell'Amministrazione di estendere la disciplina della sosta a pagamento anche ai giorni festivi e/o in orari diversi da quelli stabiliti all'art. 5.1, previa adozione di specifico provvedimento che sarà tempestivamente comunicato alla ditta concessionaria la quale, per l'occasione, avrà l'onere di adeguare la segnaletica

verticale mediante apposizione di appositi pannelli aggiuntivi conformi al vigente codice della strada e al corrispondente regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 6 – Pagamento posticipato

6.1 Nel caso in cui l’utente non esponga valido titolo di pagamento, è consentito il pagamento posticipato entro le ore **21.00** dello stesso giorno dell’accertamento della sosta.

6.2 Detto pagamento posticipato è quantificato nella misura di **euro 1,20** per ogni ora di sosta che l’ausiliario del traffico accerti sia avvenuta senza l’esposizione del dovuto titolo. Ai fini del calcolo della somma dovuta:

- a) il termine iniziale è quello dell’accertamento compiuto dall’Ausiliario del Traffico;
- b) il termine finale è quello coincidente con l’orario in cui avviene il pagamento;
- c) Le frazioni di ora si arrotondano per eccesso;
- d) la misura massima della somma riscuotibile a titolo di pagamento posticipato non può, comunque, superare l’importo omnicomprensivo di **euro 4,80**.

Art. 7 – Quietanza di pagamento

7.1 Dell’avvenuto pagamento posticipato, ai sensi del precedente articolo 6, viene rilasciata idonea «*ricevuta di pagamento*» (quietanza) che avrà effetto liberatorio per l’utente.

7.2 La quietanza deve essere obbligatoriamente rilasciata a tutti gli utenti che, nei limiti e alle condizioni stabilite dal precedente art. 6, intendono effettuare il *pagamento posticipato*.

7.3 Il blocchetto contenente le «*ricevute di pagamento*», predisposto e fatto stampare dall’Amministrazione, sarà ceduto al Concessionario, previo recupero delle sole spese di stampa. Esso avrà una numerazione cronologica che permetta, in ogni momento, di procedere ad ogni tipo di controllo o resoconto contabile anche da parte dell’Amministrazione concedente.

7.4 Ai fini di cui al presente capitolo il personale impiegato presso la sede operativa del Concessionario e gli ausiliari del traffico in servizio si considerano, agli effetti di cui all’art. 1188 del C.C., soggetti «*indicati*» dal Concessionario e, comunque, legittimati a ricevere il pagamento da parte degli utenti.

7.5 L’Amministrazione Comunale non risponde, in ogni caso, di eventuali inadempimenti dell’utenza.

Art. 8 – modalità di accertamento della sosta.

8.1 Al fine di consentire la possibilità del pagamento posticipato di cui al precedente art. 6, l'accertamento della sosta nelle zone blu dovrà avvenire, ad opera degli ausiliari del traffico, per il tramite di appositi biglietti predisposti dall'Amministrazione che saranno ceduti al concessionario, previo rimborso delle occorrenti spese di stampa.

8.2 I biglietti, redatti e firmati dall'ausiliario del traffico in triplice copia, conterranno il logo del Comune di Ragusa, la ragione sociale del concessionario, i dati identificativi del veicolo, data e ora dell'accertamento, numero di matricola e firma dell'A.d.T. accertatore. Una copia del biglietto sarà apposta sul parabrezza del veicolo che all'atto dell'accertamento è risultato sprovvisto del tagliando o, comunque, non in regola con le norme che disciplinano la sosta, un'altra verrà depositata presso la sede del concessionario alla fine del turno di servizio assegnato e l'ultima rimarrà nel blocchetto. Il blocchetto dei biglietti avrà una numerazione cronologica che permetta, in ogni momento, di procedere ad ogni tipo di controllo o resoconto contabile anche da parte dell'Amministrazione concedente.

Art. 9

accertamento delle violazioni concernenti la sosta nei parcheggi a pagamento sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta.

9.1 Salvo i casi in cui è consentito il “*pagamento posticipato*”, a norma dell'art. 5 del presente capitolato, il Concessionario avrà l'onere di depositare presso la sede del Comando di Polizia Municipale, entro le ore 12.00 del giorno successivo all'accertamento, gli originali dei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada in materia di sosta nei parcheggi a pagamento sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, redatti ai sensi di legge dagli Ausiliari del Traffico. Entro lo stesso termine, inoltre, il concessionario avrà l'onere di produrre:

- a) le ricevute di pagamento rilasciate ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato;
- b) una relazione sintetica dell'attività svolta il giorno precedente, a firma del legale rappresentante o di soggetto munito all'uopo di idonea procura, su modulo predisposto dall'Amministrazione, in cui tra l'altro riporterà il numero del personale impiegato, le zone di servizio loro assegnate, numero di verbali redatti e ricevute di pagamento rilasciate nonché ogni informazione utile per un efficiente svolgimento del servizio.

9.2 Per ogni verbale di accertamento di violazione al codice della strada emesso si riconosce alla ditta concessionaria, nel caso di aggiudicazione, un rimborso pari alla percentuale proposta in sede offerta. Detta percentuale dovrà essere inferiore al 30% e verrà commisurata all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria.

9.3 Il rimborso di cui al precedente comma 2, avverrà esclusivamente nei casi in cui l'importo della sanzione amministrativa pecunaria sia stato effettivamente riscosso dall'Amministrazione. Nulla è dovuto al concessionario nelle circostanze in cui l'obbligazione pecunaria nascente dalla notifica o dalla contestazione della violazione al trasgressore o ad altro obbligato in solido, ex art. 196 del C.d.S, rimanga insoluta.

9.4 Il verbale di accertamento dovrà essere redatto in maniera intellegibile e precisa secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 285/92 e del corrispondente regolamento di esecuzione (D.P.R. 445/92).

Art. 10 – annullamento dei verbali

10.1 Rimane fermo il diritto di rivalsa in capo all'Ente per le somme corrispondenti agli importi delle sanzioni amministrative non riscossi, per il pagamento delle spese eventualmente sostenute nel caso di soccombenza in giudizio e per le spese di istruttoria e di procedimento, quantificate queste ultime in euro 10,00, in relazione a verbali di accertamento annullati dall'Autorità Giudiziaria (ai sensi dell'art. 204/bis del CdS), la cui illegittimità sia ascrivibile a colpa o dolo della ditta concessionaria o dei suoi accertatori.

10.2 Se l'annullamento promana dall'Autorità Amministrativa (ex art. 204 del CdS), si riconosce in favore dell'Ente, oltre le somme corrispondenti agli importi delle sanzioni amministrative non riscossi, la corresponsione da parte del concessionario della somma di euro 10,00, in ragione di ogni verbale annullato, per le spese di istruttoria e di procedimento.

10.3 Gravano, inoltre, sul concessionario, oltre le somme corrispondenti agli importi delle sanzioni amministrative non riscossi, le spese di istruttoria e di procedimento, pari a euro 10,00, se l'annullamento è disposto dalla stessa Amministrazione concedente, nell'esercizio della sua potestà di autotutela. In tal caso il Comune avrà l'onere di comunicare al Concessionario l'avvio del procedimento di annullamento del verbale, assegnandogli un breve termine perentorio, entro il quale presentare eventuali deduzioni.

Art. 11 – servizi di collaborazione

11.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria di corrispondere il canone di concessione, in tutto o in parte, attraverso servizi di collaborazione, concordati con il Comando di Polizia Municipale, in attività varie e di prevenzione (servizi di viabilità in occasione di manifestazione particolari, quali feste patronali, sagre, eventi che richiamino molto pubblico, ecc...). In tal caso ogni ora di collaborazione dell'Ausiliario del Traffico verrà quantificata in:

- Euro 09,00 per ogni ora di attività in orario diurno feriale (dalle ore 06:00 alle ore 22:00);
- Euro 11,00 per ogni ora di attività in orario notturno, domenicale o festivo infrasettimanale.

Art. 12 Corrispettivo

12.1 Il canone concessorio spettante al Comune – parametrato alla percentuale, al netto dell’I.V.A., stabilita in sede di aggiudicazione della gara – dovrà essere corrisposto trimestralmente a partire dalla data di attivazione con modalità di versamento indicate dall’Amministrazione Comunale.

12.2 detto canone dovrà essere versato entro la fine del mese relativo alla scadenza del trimestre di riferimento.

Art. 13_ mora del concessionario debitore

13.1 Qualora entro il termine indicato all’art. 12, il concessionario non provveda al pagamento del canone dovuto egli sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto.

13.2 Nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi nei pagamenti, il rapporto di servizio si riterrà automaticamente risolto, sulla base della certificazione del Dirigente dell’Ufficio Ragioneria del Comune. In tal caso il Comune acquisirà i parcometri installati senza corrispondere alcunché al concessionario decaduto.

CAPO II° - ESENZIONI

Art. 13 bis – Contrassegni speciali per i residenti

13 bis.1 Per i residenti è prevista l’esenzione dal pagamento nelle zone di parcheggio da limitare ad una sola autovettura per nucleo familiare. Gli utenti beneficiari dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Municipale; detto contrassegno non costituisce diritto alla riserva personale di un posto auto e viene rilasciato, con validità annuale, dietro pagamento, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese strettamente necessarie per la produzione e stampa del documento e di quelle occorrenti per l’istruzione e la definizione del relativo procedimento.

13 bis.2 Il rilascio dei pass non attribuisce al concessionario alcuna legittima pretesa né alcun diritto a rimborso sino a 500 (cinquecento) contrassegni rilasciati. Il rilascio di ogni ulteriore contrassegno oltre il numero di 500 dà diritto all’aggiudicatario ad un rimborso di euro 1,00 al giorno.

Art. 13 ter – veicoli di servizio e assimilati

13 ter.1 Inoltre le aree di parcheggio a pagamento possono essere utilizzate liberamente, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere:

- dai veicoli delle forze di polizia di cui alla legge 121/81;

- dai veicoli dei Corpi di Polizia Provinciale e Municipale;
- dagli automezzi in servizio della Protezione Civile;
- dalle ambulanze in servizio di emergenza e dai veicoli di soccorso;
- dai veicoli in servizio dell’Ufficio Tecnico Comunale, recanti il logo “Città di Ragusa”;
- dai veicoli al servizio delle persone con ridotta capacità motoria che espongano il previsto valido contrassegno.

TITOLO II° - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLE PARTI

CAPO I° - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 14 Osservanza di disposizioni e direttive

14.1 Nell'espletamento del servizio in concessione dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente capitolato e tutte le altre dettate dall'Amministrazione che siano esecutive, anche implicitamente, delle norme del bando o dello stesso capitolato.

14.2 L'osservanza di ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale che non trovino nella legge, nel bando o nel capitolato la propria fonte dovrà essere concordata col concessionario.

14.3 Il concessionario curerà una idonea campagna informativa, con l'utilizzo di depliant o di ogni altro strumento di comunicazione utile, rivolta alla migliore informazione all'utente compresa la Carta dei Servizi.

Art. 15 Responsabilità del Concessionario

15.1 Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore – ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione – il Comune potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste al successivo art. 26.

15.2 Gravano esclusivamente sul concessionario eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio delle aree di sosta a pagamento.

15.3 Il concessionario è, infatti, responsabile verso l'Amministrazione Comunale per tutto ciò che concerne il buon funzionamento del Servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso. A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, il Concessionario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa

15.4 Il Concessionario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolo e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

Art. 16 – divieto di sub-appalto

16.1 Il concessionario non potrà cedere o subappaltare, neanche in parte, i servizi assunti;
16.2 L'inosservanza del divieto di sub-appalto comporterà la immediata risoluzione del contratto.

Art.17 – cauzione definitiva

17.1 Il Concessionario, a garanzia degli obblighi assunti dovrà costituire prima della firma del contratto e dell'inizio del servizio apposita cauzione mediante polizza bancaria o assicurativa a favore del Comune per l'importo stabilito dal bando di gara.

17.2 Al termine del servizio lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione Comunale a seguito della liquidazione di tutte le spettanze e la definizione di eventuali controversie o pendenza fra le parti.

Art. 18 – personale addetto al servizio

18.1 Il controllo in ordine alla regolarità della sosta dei veicoli negli stalli di sosta a pagamento è esercitato dal concessionario per il tramite di personale munito della qualifica di ausiliario del traffico rilasciata dal Sindaco di Ragusa ai sensi dell'art. 17, comma 133, della legge n° 127 del 1997 e scelto tra il personale che alla data di approvazione del presente capitolo svolga effettivamente ed in via continuativa, da almeno 3 mesi, compiti di vigilanza e controllo in ordine alla regolarità della sosta a pagamento.

18.2 Il concessionario deve, in fase di offerta, allegare alla documentazione richiesta anche una relazione illustrativa del numero di addetti che si impegna ad assumere per lo svolgimento del servizio. Il personale da assumere non potrà, comunque, essere inferiore a n° 24 unità, anche con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) non inferiore al 50 % dell'orario settimanale previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

18.3 L'offerta deve ritenersi vincolante per il concessionario. I relativi contratti di lavoro dovranno essere stipulati entro e non oltre la data di effettiva attivazione del servizio.

18.4 Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

18.5 E' a carico del concessionario la spesa necessaria per l'acquisto del necessario abbigliamento identificativo degli ausiliari del traffico: camiciotto e berretto blu, con la scritta «“Città di Ragusa” – ragione sociale del concessionario – gestione parcheggi a pagamento». Il vestiario dovrà essere mantenuto pulito e decoroso.

Art. 19 – Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.

19.1 Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

19.2 Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

19.3 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 20 – Sede operativa

20.1 Il concessionario ha l'onere di utilizzare all'interno del centro storico di Ragusa Superiore una sede operativa, munita di idonea insegna di esercizio, dove consentire il pagamento posticipato e dove svolgere ogni altra attività, compresa quella informativa, funzionale al miglior espletamento del servizio.

20.2 La sede operativa deve avere un'utenza telefonica fissa e deve essere, inoltre, dotata di fax.

20.3 Fermo restando il diritto del concessionario di utilizzare le più opportune soluzioni tecniche e organizzative in ordine al controllo e alla verifica della presenza del personale dipendente (*Badge* con danda magnetica, orologi timbra cartellino, ecc...), egli è, comunque, tenuto a tenere un *“Registro giornaliero delle presenze”*, secondo uno schema predisposto dall'Amministrazione, dove i dipendenti annotano la presenza e la zona di servizio loro assegnata.

20.4 L'orario di apertura della sede sarà funzionale alle esigenze dell'utenza e dovrà, comunque, prevedere un'articolazione minima 09.30 – 13.30 // 17.00 – 21.00.

CAPO II° - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

Art. 21 – gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi

21.1 Ricevuti i verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada in materia di sosta a pagamento, forniti dall'Amministrazione, la gestione dell'inserimento e del trattamento dati ed ogni altra attività comunque collegata allo sviluppo del procedimento accertativo della violazione, ivi compresa la notifica degli atti, è di esclusiva competenza della Polizia Municipale.

21.2 E' a carico dell'Amministrazione ogni eventuale iniziativa formativa che si rendesse necessaria per il migliore assolvimento dei servizi svolti.

21.3 Costituisce una prerogativa esclusiva dell'Amministrazione diramare direttive, vincolanti per il concessionario, in ordine all'esatta interpretazione delle norme previste dalla legge in materia di sosta sui parcheggi a pagamento.

TITOLO III – PARCOMETRI

Art. 22 – requisiti e caratteristiche dei parcometri

22.1 Il Concessionario si obbliga ad installare, a regola d'arte e a pena di esclusione, i parcometri previsti e necessari, quantificati come da progetto presentato in sede di gara in numero comunque non inferiore a 1 per ogni 23 stalli di sosta.

22.2 I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche generali :

a) essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.30.04.92 n.285 art.45 comma 6 e art.7 comma 5, al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n.495 art.192 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare MLP 07.07.94 n.2223);

b) avere il certificato di qualità secondo le norme ISO 9001:2000;

c) rispondere alla normativa CEI 114-1 e successive modifiche ed alla normativa UNI EN 12414;

d) essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE, modificante la direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica.

I predetti parcometri, inoltre, dovranno avere le seguenti principali caratteristiche o equivalenti:

- a) Struttura in acciaio o alluminio ad alta resistenza di spessore minimo 4 mm.
- b) Chiusura con chiavi di sicurezza

- c) Doppio display a cristalli liquidi, alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con indicazioni guida per l'Utente
- d) Pannello con istruzioni visive di funzionamento
- e) Cappello con indicazione segnaletica "P"
- f) Ingresso monete e tessere con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile e dispositivo eliminazione corpi estranei
- g) Lettore di tessere prepagate (opzionale la scelta se a banda magnetica o chip-card od ibrido)
- h) Selettore di monete per un minimo di 6 (sei) monete + gettone test
- i) Tastiera interna con funzioni programmabili
- j) Rotolo di carta termica per biglietti a stampa rapida.
- k) Stampante termica a due linee
- l) Possibilità di programmazione tariffe ed altre operazioni
- m) Adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni, etc...
- n) Alimentazione ad energia solare con pannello e con batteria tampone oppure ove non soleggiato a pile verdi con batteria tampone, autonomia media 1 anno per 100 biglietti al giorno
- o) Pulsanti tipo anti-vandalismo
- p) Possibilità di gestione con sistema rilevazione dati automatico ed elaborazione tramite computer con idoneo software statistico/gestionale
- q) Cassaforte monete inaccessibile all'operatore , blindata nella struttura e non asportabile
- r) Prelievo monete con trasferimento diretto dalla cassaforte blindata nella struttura alla casetta di raccolta ed emissione automatica del biglietto di controllo
- s) Resistenza alle temperature esterne a norme CEI -10/+50
- t) Grado di protezione agli agenti atmosferici ai sensi della CEI 114
- u) Possibilità opzionale di lettore per accettazione Carta Bancomat in modalità Fastpay certificato dall'Ente proprietario (SSB);
- v) Possibilità opzionale di lettore chip card per borsellino elettronico Minipay certificato dall'Ente proprietario (TSP/SSB);

- w) Possibilità opzionale di lettore per accettazione Carte di Credito;
- x) Modem GPRS-GSM per trasmissione dati dal parcometro al server per servizio di centralizzazione dati.

22.3 tutte le apparecchiature dovranno essere fornite ed installate a cura e spese della Concessionaria compresi tutti i lavori stradali, di segnaletica orizzontale e verticale, a norma del Codice Stradale vigente, in particolare per la segnaletica verticale dovranno essere presentati i certificati di conformità previsti;

22.4 il concessionario dovrà fornire ed installare adeguata segnaletica d'informazione verticale ben visibile all'utenza riportante la ragione sociale del Concessionario, gli orari e le tariffe in vigore almeno per ogni parcometro all'interno delle aree di sosta a pagamento;

22.5 egli, inoltre, dovrà fornire ed installare la segnaletica prevista dal Codice della Strada in vigore per i posti riservati ai disabili; il numero dei predetti stalli dovrà essere a norma di legge;

22.6 la raccolta delle monete dovrà di norma avvenire al massimo ogni tre giorni al fine di evitare atti di vandalismo sulle apparecchiature installate;

22.7 la distribuzione delle tessere magnetiche dovrà essere capillare su tutta l'area interessata.

Art. 23 – manutenzione degli impianti

23.1 E' onere esclusivo del concessionario eseguire tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti per tutta la durata dell'appalto.

23.2 Grava sulla ditta aggiudicataria l'immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate e rese inservibili, anche solo in parte, ad opera di terzi. Le spese di ripristino e sostituzione ed ogni altra eventuale spesa comunque necessaria sarà sopportata dal concessionario.

23.3 In particolare la ditta aggiudicataria, oltre ad assicurare, a sua totale cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo (batterie, carta termica con intestazione della Società), la ordinaria e straordinaria manutenzione, compresi tutti i pezzi di ricambio, anche in ordine ad atti di vandalismo, furto etc., lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie, ecc..) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l'adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo o comunque non più idonei in rapporto ad altre cause esterne quali l'introduzione di nuove monete etc. Il tempo massimo di intervento (espresso in giorni) in ordine al ripristino/sostituzione, esplicitamente dichiarato in sede di offerta, sarà valutato ai fini dell'attribuzione di punteggio e, in caso di aggiudicazione, posto quale soglia per l'ap-

plicazione della penale che resta fissata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo intervento.

23.4 La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, almeno settimanalmente, regolari interventi di controllo funzionalità e pulizia dei parcometri installati. Il risultato di tali controlli periodici dovrà essere rendicontato al Comune di Ragusa mediante apposito *report* i cui contenuti saranno definiti in sede di stesura del contratto di servizio.

23.5 In caso di omissione documentata e ripetuta degli interventi di controllo settimanali il Comune di Ragusa avrà diritto di avviare la procedura di risoluzione del contratto. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario e periodi/arco orario di funzionamento ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte dalla Stazione Appaltante.

23.6 La ditta aggiudicataria dovrà, durante l'esecuzione dell'appalto, assicurare a propria cura e spese l'eventuale spostamento di uno o più parcometri, qualora questo venga richiesto a seguito di provvedimenti adottati dal Comune di Ragusa che modifichino il numero o la distribuzione degli stalli a pagamento.

23.7 A carico della ditta aggiudicataria verrà posto il servizio di raccolta incassi, e il ricambio della carta.

23.8 A fronte di guasti di qualsiasi natura e causa la ditta aggiudicataria dovrà in ogni momento garantire un tempo di intervento massimo di 6 ore dalla richiesta che dovrà essere inoltrata via fax e computato all'interno dell'arco orario di funzionamento delle apparecchiature, con modalità operative che saranno concordate in sede di contratto di servizio.

23.9 Il non rispetto del tempo massimo indicato per l'intervento produrrà una penale di € 50,00 per ciascuna ora di ritardo.

23.10 Un tempo di intervento inferiore a quello indicato, esplicitamente dichiarato in sede di offerta, sarà valutato ai fini dell'attribuzione di punteggio e, in caso di aggiudicazione, sostituito al valore sopracitato (6 ore) quale soglia per l'applicazione delle penali.

Art. 24 - segnaletica

24.1 Il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale dovrà essere garantito, a totale cura e spese dell'aggiudicatario – che per l'occasione può affidare l'esecuzione di detti lavori a imprese che abbiano in loco la sede operativa e che abbiano una comprovata e certificata esperienza professionale nel campo della segnaletica stradale –, almeno una volta l'anno.

24.2 Il diverso e più breve termine, espresso in mesi, in ordine al rifacimento periodico della segnaletica orizzontale, esplicitamente dichiarato in sede di offerta, sarà valutato ai fini dell'attribuzione di punteggio e, in caso di aggiudicazione, posto quale soglia per l'applica-

zione della penale che resta fissata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo riferito alla singola via oggetto dei lavori di rifacimento segnaletica.

24.3 Sarà onere dell'aggiudicatario anche delineare gli eventuali nuovi stalli di sosta, così come l'intervento di posa in opera della segnaletica necessaria ad eventuali adeguamenti disposti dall'Amministrazione.

24.4 Il concessionario è onerato, inoltre, della manutenzione in norma della segnaletica verticale e d'informazione installata e della loro immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge nonché della collocazione e/o sostituzione di ogni pannello aggiuntivo necessario per dare esecuzione alle norme del capitolato o del bando di gara.

TITOLO IV° - VIGILANZA

Art. 25 Vigilanza e controllo sul servizio

25.1 L'amministrazione si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Municipale.

25.2 Salvo quanto previsto dalle norme del Titolo V°, carenze e/o negligenze della ditta aggiudicataria e/o degli addetti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo; entro tre giorni il Concessionario dovrà comunque immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, comunicando stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

TITOLO V° - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE

Art. 26 Penalità

26.1 In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario, il Comune potrà pretendere, oltre all'obbligo di rimediare all'infrazione accertata entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 1.000,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse del Comune concedente.

26.2 Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) il Comune potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere unitamente al primo versamento utile.

Art. 27 Risoluzione del contratto per inadempimento

27.1 Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora il concessionario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

1. fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
2. applicazione di tariffe difformi da quelle previste ovvero accertamenti effettuati in orari diversi da quelli stabiliti;
3. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
4. violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
5. violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
6. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione Comunale;
7. abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
8. cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;
9. nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi, nei pagamenti ai sensi degli artt. 12 e 13 del capitolato.
10. impiego di personale in numero inferiore rispetto alle previsioni del presente capitolato.

27.2 Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.

27.3 La cauzione prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO VI

CAPO I° - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 – criterio di aggiudicazione dell'appalto.

28.1 L'aggiudicazione dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 83 D.lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

28.2 Ai fini dell'aggiudicazione della gara è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo ottenibile pari a 100 (cento), sulla base dei criteri di valutazione indicati ai successivi articoli 32 e ss.

28.3 La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

28.4 La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art 29 – anomalia delle offerte

Le offerte anomale saranno valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D. Lgs 163/2006.

Art. 30 – obbligatorietà dell'offerta

30.1 Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare la prestazione con le modalità e nei termini previsti dal cappitolo, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l'approvazione della determinazione di affidamento definitivo e la stipula del contratto.

Art. 31 – commissione di gara

31.1 La valutazione delle offerte sarà affidata ad una apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006.

CAPO II° - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 32 – criteri valutativi

32.1 L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attraverso la valutazione dei fattori di cui all'elenco seguente (Offerta tecnica, max 42 punti // Offerta gestionale, max 23 punti // Offerta economica, max 35 punti):

1. **OFFERTA TECNICA** (totale punti 42)

A.1) QUALITA' DEI PARCOMETRI (max 32 punti)

Il livello di qualità dei parcometri offerti da ciascun concorrente sarà valutato attraverso l'esame dei fattori elencati nella seguente scheda:

CARATTERISTICHE E PARAMETRI	PUNTEGGIO MAX
Caratteristiche costruttive, materiali e tecnologie utilizzati	12
Livello di affidabilità (guasti, frode, furto e scasso)	4
Semplicità di riparazione	2
Sistemi rapidi di controllo funzionalità e diagnosi	2
Caratteristiche di consumo specifico delle apparecchiature, caratteristiche delle batterie utilizzate, ecc...	2
Gamma dei mezzi di pagamento utilizzabili oltre quelli previsti	2
Sistemi di telecontrollo eventualmente applicabili – grado di espansibilità del sistema	4
Funzionalità sistema di raccolta monete	4
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE	32

A.2) PROGRAMMA CRONOLOGICO DI INSTALLAZIONE (giorni necessari per la installazione e attivazione dei parcometri) (max 2 punti)

Il programma cronologico, opportunamente argomentato e documentato, espresso in giorni solari, assume carattere esecutivo e, in caso di aggiudicazione, impegnerà l'affidatario al rispetto dei termini temporali in esso indicati. Detti termini avranno decorrenza dalla data di stipula del contratto. Il tempo massimo di esecuzione è, comunque, di 30 giorni.

All'offerta migliore (minimo numero di giorni necessari) verrà assegnato il punteggio massimo previsto (2) e alle altre secondo la formula seguente:

$$\text{Punteggio offerta ennesima} = \frac{2 \times \text{N}^{\circ} \text{ giorni offerta migliore}}{\text{N}^{\circ} \text{ giorni offerta ennesima}}$$

A.3) CHIAMATA IN CASO DI GUASTO/FUORI USO (max 8 punti)

Il livello di affidabilità dei parcometri sarà valutato attraverso l'esame dei fattori sotto elencati:

CARATTERISTICHE E PARAMETRI	PUNTEGGIO MAX
Chiamata in caso di guasto	4
Chiamata in caso di fuori uso	4
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE	8

- CHIAMATA IN CASO DI GUASTO

Il tempo di intervento dichiarato in caso di guasto, espresso in ore, assume carattere impegnativo per l'aggiudicatario e nel contratto di servizio verrà sostituito al tempo massimo in-

dicato all'art. 23 del capitolato e assumerà valore di nuova soglia ai fini dell'applicazione delle penali.

La dichiarazione deve essere obbligatoriamente giustificata da una relazione sintetica facente riferimento alle modalità organizzative e alle procedure adottate per la realizzazione del servizio, nonché alla presenza di personale in turno/reperibilità e alle disponibilità di risorse tecniche (veicoli, attrezzature, ricambi).

All'offerta migliore (minimo numero di ore necessarie) verrà assegnato il punteggio massimo previsto (4) e alle altre secondo la formula seguente:

$$\text{Punteggio offerta ennesima} = \frac{4 \times \text{N}^{\circ} \text{ ore offerta migliore}}{\text{N}^{\circ} \text{ ore offerta ennesima}}$$

- CHIAMATA IN CASO DI FUORI USO

Il termine temporale in caso di fuori uso, espresso in giorni solari, assume carattere impegnativo per l'aggiudicatario e nel contratto di servizio verrà sostituito al tempo massimo indicato all'art. 23 del capitolato e assumerà valore di nuova soglia ai fini dell'applicazione delle penali.

La dichiarazione deve essere obbligatoriamente giustificata da una relazione sintetica facente riferimento alle modalità organizzative e alle procedure adottate per la realizzazione del servizio, nonché alla presenza di personale in turno/reperibilità e alla disponibilità di risorse tecniche (veicoli, attrezzature, ricambi).

All'offerta migliore (minimo numero di giorni necessari) verrà assegnato il punteggio massimo previsto (4) e alle altre secondo la formula seguente:

$$\text{Punteggio offerta ennesima} = \frac{4 \times \text{N}^{\circ} \text{ giorni offerta migliore}}{\text{N}^{\circ} \text{ giorni offerta ennesima}}$$

N° giorni offerta ennesima

B. OFFERTA GESTIONALE

NUMERO PARCOMETRI - MANUTENZIONE SEGNALETICA (max 23 punti)

Il livello di qualità del servizio, riferito sia al numero dei parcometri da installare che al “minor numero di mesi” che il concessionario si impegna a rispettare in materia di rifacimento periodico della segnalistica orizzontale, sarà valutato attraverso l'esame dei fattori elencati nella seguente scheda:

PARAMETRI	PUNTEGGIO MAX
<u>B.1</u> Numero dei parcometri che il concessionario si impegna ad installare, oltre il numero minimo previsto.	18
<u>B.2</u> Termine periodico (espresso in mesi) di rifacimento della segnalistica orizzontale	5

B1: all'offerta migliore sarà assegnato il punteggio massimo previsto (18) e alle altre secondo la formula seguente:

$$\text{Punteggio offerta esaminata} = 18 \times \frac{\text{Numero parcometri (oltre il minimo previsto) offerta esaminata}}{\text{Numero parcometri (oltre il minimo previsto) offerta migliore (massima)}}$$

B2: all'offerta migliore (minor numero di mesi) per il rifacimento periodico infra-annuale della segnalistica sarà assegnato il punteggio massimo (5) e alle altre secondo la formula seguente:

$$\text{Punteggio offerta esaminata} = 5 \times \frac{\text{Numero mesi offerta migliore}}{\text{Numero mesi offerta esaminata}}$$

D) OFFERTA ECONOMICA (max 35 punti)

D.1) GESTIONE PARCHEGGI TRAMITE PARCOMETRI (max 20 punti)

L'offerta economica va presentata sotto forma di percentuale delle somme incassate dalla gestione dei parcometri da corrispondere alla Stazione Appaltante. Tale percentuale deve essere superiore alla base d'asta fissata al 30%.

Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:

$$\text{Punteggio offerta esaminata} = \frac{20 \times \text{percentuale offerta esaminata}}{\text{percentuale offerta migliore (massima)}}$$

D.2) GESTIONE DEGLI INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO POSTICIPATO (max 5 punti)

L'offerta economica va presentata sotto forma di percentuale delle somme complessivamente incassate dalla gestione della riscossione delle somme relative al pagamento posticipato di cui all'art. 6, da corrispondere alla Stazione Appaltante. Tale percentuale deve essere superiore alla base d'asta fissata al 10%.

Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:

$$\text{Punteggio offerta esaminata} = 5 \times \frac{\text{percentuale offerta esaminata}}{\text{percentuale offerta migliore (massima)}}$$

percentuale offerta migliore (massima)

D.3) GESTIONE SERVIZIO DI VIGILANZA (max 5 punti)

L’offerta economica va presentata sotto forma di percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie effettivamente incassati dalla Stazione Appaltante, da restituire alla ditta appaltatrice. Tale percentuale deve essere inferiore alla base d’asta fissata al 30%.

Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:

$$\text{Punteggio offerta esaminata} = \frac{5 \times \text{percentuale offerta migliore (minima)}}{\text{percentuale offerta esaminata}}$$

D.4) VALUTAZIONE ECONOMICA DEL PARCOMETRO AI FINI DELL’ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DI ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE AI SENSI DELLA LETT. B) DELL’ART. 2.2 DEL CAPITOLATO (max 5 punti)

L’offerta economica va presentata sotto forma di percentuale e verrà applicata, in caso di aggiudicazione, sull’importo, stabilito all’art. 2.2, lett. b) del capitolato, da corrispondere alla ditta appaltatrice ai fini dell’esercizio della facoltà di acquisto da parte del Comune delle attrezzature. Tale percentuale deve essere superiore al 10%.

Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:

$$\text{Punteggio offerta esaminata} = \frac{5 \times \text{percentuale offerta esaminata}}{\text{percentuale offerta migliore (massima)}}$$

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33- spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla aggiudicazione sono da intendersi a totale carico del Concessionario.

Art.34 –definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente capitolo, tra l'ente e la società concessionaria, il Foro competente è quello di Ragusa.

